

Se la logica deontica abbia un senso. O del significato, e relative conseguenze, del paradosso del Buon Samaritano. Ovvero, in altri termini, se il pensiero umano possa, e in che misura, qualificare deonticamente le azioni mandate ad effetto dagli agenti umani

Di Alessandro Pizzo*

In un recente post Tommaso Gazzolo prende in considerazione la figura del *paradosso del Buon Samaritano*¹. Si tratta di una costruzione concettuale dal notevole spessore teoretico, e che, in cooperazione con gli altri paradossi tramandati dalla letteratura deontica, mette in discussione la stessa possibilità di una logica che formalizzi il *pensiero pratico*². Brevemente, si sottintende con la locuzione ‘pensiero pratico’ una particolare curvatura del pensiero umano mirante a stabilire i criteri da seguire nella deliberazione di quali azioni mandare ad effetto da parte di agenti umani. Se è vero, dicendo con Aristotele, che gli uomini sono *animali politici*, è anche vero che per poterlo essere gli stessi debbono possedere un pensiero capace non solo di alte speculazioni (nel qual caso si parla, infatti, di ‘pensiero teoretico’), ma anche di formulare interventi efficaci nel modificare il corso degli eventi. In genere, la logica deontica può, molto approssimativamente, venir considerata quale una *formalizzazione* del pensiero pratico (pur con tutti i pro e i contro che stanno dentro alla formalizzazione in sé³). Se non che il verificarsi in essa di derivazioni *sorprendenti e sgradevoli*⁴, circonlocuzione mediante la quale ci si riferisce ai paradossi deontici, mette in questione la stessa possibilità che si dia una logica deontica siffatta⁵.

* Alessandro Pizzo è Dottorando di Ricerca in Filosofia c/o Università degli Studi di Palermo.

¹ <http://moscasulcappello.blogspot.com/2008/03/appunti-di-logica-deontica-sul-buon.html>.

² Questa è la tesi sostenuta in A. PIZZO, *Pensiero pratico e logica deontica: assenza o presenza di razionalità?*, “www.filosofia.it”, ISSN 1722 - 9782, (contenuto on - line: <http://www.filosofia.it/pagine/pdf/07%20Pensiero%20pratico%20e%20logica%20deontica.pdf>)

³ S. O. Hansson, *Formalization in Philosophy*, “The Bulletin of Symbolic Logic”, 2, 2000, p. 162: «few issues in philosophical logic style and methodology are so controversial among philosophers as formalization». Anche, K. E. Tranøy, *Deontic Logic and Deontically Perfect Worlds*, “Theoria”, XXXVI, 1970, p. 222: «Through formalization we can achieve a degree of order, control and clarity which is (a) valuable, and (b) not attainable by other means. But there is a price to pay for formalization: simplifications, or even oversimplification».

⁴ Cfr. P. H. Nowell – Smith – E. J. Lemmon, *Escapism: The Logical Basis of Ethics*, “Mind”, 275, 1960, p. 390.

⁵ I paradossi deontici meritano un’etichetta a parte per il fatto che hanno una fenomenologia del tutto diversa da quella dei paradossi classici (p.e. il mentitore) i quali, per contrasto, possono essere chiamati ‘paradossi ontici’, dato che la loro natura paradossale è connaturata al circolo di autoriferimento che li caratterizza, tale che la medesima enunciazione risulta, come sostiene G. Usberti, *Logica, verità e paradosso*, Feltrinelli, Milano, 1980, p. 27: «vera se falsa e falsa se vera». Invece, per quanto riguarda la mancata analogia tra i paradossi deontici e i paradossi ontici, il riferimento obbligato è A. G. Conte, *Ricerca d’un paradosso deontico. Materiali per una semantica del linguaggio normativo*, “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 51, 1974, p. 486 e sgg.

Il che, però, senza che ci si addentri in questa direzione, sarebbe vero anche per il semplice fatto che una costruzione concettuale è valida nella misura in cui è *coerente*, ossia non contraddittoria, viceversa non lo è.

Lo scopo del presente scritto è insieme semplice ed importante: il suddetto paradosso non è né inutile né una semplice mancata corretta applicazione della *Legge di Hume*. Infatti, nella misura in cui la logica deontica è una «teoria formale delle norme»⁶ o una *formalizzazione* del ragionamento pratico⁷ o normativo⁸, è importante, a fini filosofici⁹, valutare se la presenza di *paradossi*, e nello specifico quello del *Buon Samaritano*, uno tra i tanti, ponga in questione la possibilità stessa della logica deontica¹⁰. D'altra parte, l'idea a partire dalla quale s'è originato il progetto deontico è quella secondo la quale

⁶ Cfr. G. Capozzi, *Filosofia, scienza e «praxis» del diritto*, Jovene, Napoli, 1992, p. 50.

⁷ Cfr. G. H. von Wright, *Introduzione*, a: G. Di Bernardo (ed.), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 37: «il pensiero pratico è pur sempre pensiero e, come tale, deve soddisfare i requisiti e le leggi della logica. Lo studio del pensiero pratico rappresenta, tuttavia, un notevole ampliamento della tradizionale scienza della logica. Tale studio può valere anche come fondamento di un'antropologia filosofica, che corrisponda al senso profondo della caratterizzazione aristotelica dell'uomo come animale razionale».

⁸ Cfr. Y. U. Ryu – R. M. Lee, *Defeasible Deontic Reasoning: A Logic Programming Model*, in J. J. Ch. Meyer – R. J. Wieringa, *Deontic Logic in Computer Science. Normative System Specification*, John Wiley and Sons, Chichester, 1993, p. 225: «deontic logic, also called logic of norm or logic of obligation, refers to a study of the normative use of language in which statements of “it is obliged...”, “it is permitted ...”, etc. occur». Il che, però, rinvia ad un problema forse insoluto secondo il quale A. G. Conte, *Review*, of: H. D. Sluga, *Some remarks on deontics*, “The Journal of Symbolic Logic”, 1, 1971, p.182: «of the considerable interest, however, is the question whether deontics can properly be called a logic, and in particular if it can be called a logic of value-terms or deontic logic». Interessante, risulta essere il parere di Z. Ziemba, *Deontic Logic*, Appendice a: Z. Ziembiński, *Practical Logic*, PWN – Polish Scientific Publishers, Warszawa – Dordrecht, 1976, p. 360 secondo il quale la logica deontica è «every deductive system containing propositional formulae in which the following constants make their appearance: ‘it is obligatory that’, ‘it ought to be that’, ‘it is forbidden that’, ‘it is permitted that’». Sulla stessa linea d'onda: N. Rescher, *Topics on Philosophical Logic*, Reidel, Dordrecht, 1969, p. 321. Interessante appare quanto scrive L. M. M. Royakkers, *Extending Deontic Logic for the Formalisation of Legal Rules*, Kluwer, Dordrecht, 1998, p. 13: la logica deontica è «a branch of philosophical logic involving reasoning about norms». Parimenti, si consideri H. Prakken, *Logical Tools for Modelling Legal Arguments. A Study of Defeasible Reasoning in Law*, Kluwer, Dordrecht, 1997, p. 283: la logica deontica è «logic of deontic modalities, such as ‘obligatory’, ‘fobidden’ and ‘permitted’». Analogamente, ma in un'ottica molto più generale, M. Martini (ed.), *Dizionario di filosofia contemporanea*, Cittadella, Assisi, 1979, p. 275: «la nuova logica deontica si occuperà dell'analisi e formalizzazione dei concetti e delle argomentazioni caratteristiche del **discorso** normativo (obbligo, proibizione di azione, ecc.) in forma simile a quella con cui la **logica formale** classica si occupa del discorso dichiarativo». Infine, interessanti appaiono anche le ricostruzioni storiografiche della logica deontica. Infatti, scrivono P. Rossi – C. A. Viano (eds.), *Storia della filosofia. 6. Il Novecento*, Laterza, Roma – Bari, 1999, pp. 889 – 890: «l'analisi del discorso normativo si è però sviluppato anche lungo un'altra direzione, partendo dall'assunzione che esso abbia una logica sua propria, almeno parzialmente diversa da quella del discorso descrittivo. Von Wright ha costruito una logica deontica, che doveva mettere in luce il funzionamento degli operatori caratteristici del ragionamento normativo».

⁹ G. H. von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, “Epistemologia”, 6, (2) 1983, p. 189: «alla logica deontica si ricollegano interessanti e persino profondi problemi di carattere filosofico».

¹⁰ A. Ross, *Direttive e norme*, Comunità, Milano, 1978, p. 214: «Che la logica deontica sia possibile è oggi generalmente riconosciuto ma divergono ampiamente le opinioni sull'interpretazione dei suoi valori e le sue relazioni con la logica degli indicativi». Cfr. B. Hansson, *An Analysis of Some Deontic Logics*, “Noûs”, 1969, p. 374; cfr. T. Mazzarese, *Antinomie, paradossi, logica deontica*, “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 61, 1984, p. 443.

una certa analogia deve essere presente tra la (comune) *logica degli indicativi* e la *logica degli imperativi*, pur tenendo presente delle forti differenze¹¹. Ora, riducendo all'osso la questione, si può dire che mentre la logica degli enunciativi ha carattere apofantico (ossia, si applica ad enunciati in termini verofunzionali, applicando ad essi i valori di vero e/o di falso), lo stesso non può dirsi rispetto agli enunciati imperativi i quali non hanno carattere apofantico (ossia, la logica comunemente intesa non trova applicazione agli enunciati imperativi poiché ad essi non sono applicabili i valori di vero e/o di falso). I vari autori, soprattutto in ambito neopositivistico, si sono interrogati sulla faccenda¹² e sono giunti a posizioni articolate e distinte tra loro, le quali, comunque, hanno avuto in comune l'accettazione di una separazione tra il dominio dell'*essere* (*Sein*) e il dominio del *dover essere* (*Sollen*)¹³. L'insieme

¹¹ Cfr. G. H. von Wright, *Norme, verità e logica*, "Informatica e diritto", 3, 1983, p. 8: «la logica deontica [...] acquista parte della sua significatività filosofica dal fatto che le norme e le valutazioni, sebbene rimosse dal regno della verità, sono tuttavia soggette alle leggi della logica», salvo aver precisato in precedenza p. 5: che «per me la logica deontica è sempre stata filosoficamente "problematica"». Oppure, cfr. G. H. von Wright, *Is There a Logic of Norms?*, "Ratio Juris", 3, 1991, p. 266: «Since norms are usually thought to lack truth-value, how can logical relations such as contradiction and entailment (logical consequence) obtain between norms? Critics of the very possibility of a logic of norms used to call norms "a-logical". There is also an opinion according to which norms are true or false. Perhaps it can be successfully defended for some type(s) of norm (...) Norms as prescriptions of human conduct, however, may be pronounced (un)reasonable, (un)just, (un)valid when judged by some standards which are themselves normative – but not true or false. And a good many, perhaps most, norms are prescriptive. The representation of the conceptual structure of norms in a formalized language is controversial and difficult». *Ivi*, si legge pure p. 282 che «A calculus such as the one I devised in my 1951 paper is, at best, a logic of what I used to call "norm-propositions" (...) But such a logic cannot claim to be an adequate representation of existing normative codes in general».

¹² Cfr. N. Rescher, *The Logic of Commands*, Routledge & Kegan Paul, London, 1966, p. vi: «more recent interest in the logic of imperatives received its initial impetus during the latter 1930's in the wake of the logical positivists' insistence upon the exclusive meaningfulness of factual assertoric treatment of other types of *prima facie* non – assertoric statements such as imperatives». Cfr. S. Cremaschi, *L'etica del novecento. Dopo Nietzsche*, Carocci, Roma, 2005, p. 64: «Negli anni quaranta iniziò a concentrarsi l'attenzione sulle possibili conseguenze per l'etica degli sviluppi della logica. Una delle linee di ricerca intraprese fu quella dello sviluppo di sistemi di logica formale specifici per il linguaggio deontico, cioè contenente prescrizioni (...) una seconda linea partì dalla riscoperta della critica humiana al passaggio is – ought». Cfr. G. H. Wright, *On the Logic of Norms and Actions*, in R. Hilpinen (ed.), *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, Dordrecht, 1981, p. 3: «discussions in the 1930's and early 1940's on the logical nature of imperatives». Cfr. A. Ross, *Imperativi e logica*, in A. Ross, *Critica del diritto e analisi del linguaggio*, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 74 – 96 (ed. or. *Imperatives and Logic*, "Theoria", 7, 1941, pp. 53 – 71). Cfr. J. Jørgensen, *Imperatives and Logic*, "Erkenntnis", 1937 – 8, pp. 288 – 296.

¹³ Un suo divulgatore critico, con successivo definitivo approdo all'irrazionalismo (normativo) è stato H. Kelsen, *Teoria generale delle norme*, Einaudi, Torino, 1985. Lo stesso, tuttavia, in anni precedenti H. Kelsen, *Recht und Logik*, "Neues Forum", XII, 1965. Trad. It. a cura di R. Guastini: H. Kelsen, *Diritto e logica*, in P. Comanducci – R. Guastini, *L'analisi del ragionamento giuridico. Materiali ad uso degli studenti*, Giappichelli, Torino, vol. II, 1989, p. 65 scriveva che «è opinione ampiamente diffusa tra i giuristi che vi sia un rapporto particolarmente stretto fra diritto e logica (...) e che sia caratteristica specifica del diritto quella di esser "logico", cioè le norme del diritto, nei loro rapporti reciproci, risponderebbero ai principi della logica» quando invece p. 67 «le norme istituiscono un dovere, e poiché dovere è un correlato di volere, esse sono il senso di atti di volontà, e come tali né vere né false». D'altra parte, in linea più generale, e riguardante anche l'intera sfera pratica, R. M. Hare, *Come decidere razionalmente le questioni morali*, in L. Gianformaggio – E. Lecaldano (eds.), *Etica e diritto. Le vie della giustificazione razionale*, Laterza, Roma – Bari, 1986, p. 46: «se uno cade nell'errore, ma nello stesso tempo realizza che i giudizi morali non sono (o almeno non sono puramente o principiamene) asserzioni di fatto, allora costui sarà spinto ad

di queste posizioni prende il nome di *Grande divisione*, come applicazione della nota *Legge di Hume*, secondo la quale sono fallaci quei ragionamenti che abbiano la pretesa di derivare *proposizioni imperative* da *proposizioni indicative*, e *viceversa*¹⁴. Dato che non è possibile inferire validamente il «deve» dall'«è», con *tre* conseguenze filosofiche interessanti (per la morale¹⁵, per la politica¹⁶, per il diritto¹⁷)¹⁸, la questione discussa era la seguente:

[Q1] se la logica è solo verofunzionale, dato che questa è l'impostazione che ci ha tramandato Aristotele¹⁹, possono le norme avere fondamento razionale?²⁰

abbracciare una concezione del tutto irrazionalista del pensiero morale: sarà spinto a pensare che, dato che l'unico esercizio possibile della ragione consiste nella scoperta dei fatti, e poiché non ci sono fatti morali che possono essere scoperti, la ragione non può essere usata nel fondare i giudizi morali. Questi debbono perciò rientrare nel campo delle emozioni irrazionali».

¹⁴ Cfr. G. Carcaterra, *La «Grande Divisione», sì e no*, in U. Scarpelli (ed.), *La filosofia e il dover essere*, Fascicolo monografico di "Rivista di Filosofia", 1976, p. 26: «Considerata in termini generali, la dottrina che va sotto il nome di «Grande Divisione» (GD) intende affermare un netto intervallo, un *gap* – ossia intende negare certe relazioni di più o meno stretto collegamento – fra il «dover essere» e l'«essere», fra l'*ought* e l'*is*, fra ciò che attiene all'area del prescrittivo, del valutativo, in modo speciale dell'etico, e ciò che attiene all'area del descrittivo, del conoscitivo, dirò più ampiamente del teoretico». Cfr. G. Carcaterra, *La fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere*, Giuffrè, Milano, 1969.

¹⁵ Cfr. R. M. Hare, *Il linguaggio della morale*, Ubaldini, Roma, 1968, p. 5 e sgg.

¹⁶ Cfr. U. Scarpelli, *La «grande divisione» e la filosofia della politica*, Introduzione a: F. Oppenheim, *Etica e filosofia politica*, Il Mulino, Bologna, p. VII: « il problema fondamentale della filosofia morale contemporanea è il problema della distinzione e dei rapporti tra le proposizioni descrittive (vertenti su fatti) e le proposizioni direttive (prescriventi comportamenti, assegnanti valori a comportamenti e cose): come si dice nella filosofia di lingua inglese, la *is-ought question*».

¹⁷ E. Bulygin, *Filosofia analitica, logica, e diritto*, in P. Comanducci – R. Guastini, *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 10: «tra i filosofi del diritto tipicamente analitici, io indicherei – per limitarmi ai più noti – Herebert Hart, Alf Ross, Noberto Bobbio, Georg Henrik von Wright (quest'ultimo, pur non essendo un giurista, ha esercitato una grande influenza nella filosofia del diritto), Carlos Alchourròn, Joseph Raz, Neil McCormick, Ota Weinberg e, con qualche riserva, Ronald Dworkin, John Rawls, e Carlos Nino. Hans Kelsen fa caso a sé: malgrado la sua formazione filosofica non analitica, credo sia appropriato includerlo tra i filosofi analitici del diritto (quanto meno, come analitico *avant lettre*), non solo per la grande influenza da lui esercitata sui teorici analitici del diritto, ma soprattutto per il suo modo di fare filosofia del diritto. Quasi tutti i filosofi analitici del diritto europei e latino – americani sogliono occuparsi estesamente dell'opera di Kelsen, non foss'altro che per sottolineare i punti di disaccordo. In un certo modo, la posizione di Kelsen nella filosofia del diritto può essere paragonata a quella di Frege nella filosofia generale. Generalmente parlando, Frege non era un filosofo analitico, ma la sua influenza sui filosofi analitici difficilmente può essere sopravvalutata».

¹⁸ Cfr. A. N. Prior, *Logic and the Basis of Ethics*, University Clarendon Press, Oxford, 1949, pp. 36 - 7: «Ethics, and also Politics (...) are 'distinguished from all positive sciences by having as their special and primary object to determine what ought to be, and not to ascertain what is, has been, or will be».

¹⁹ Cfr. M. L. Dalla Chiara Scabini, *Logica*, ISEDI, 1974, p. 7: «il termine *logica* viene usato indubbiamente con molti sensi diversi». Secondo P. Odifreddi, *Il diavolo in cattedra. La logica da Aristotele a Gödel*, Einaudi, Torino, 2004, p. 53 attribuisce ad Aristotele (*Dell'interpretazione*, 17 a) l'origine della definizione della logica quale studio dei discorsi «che possono essere veri o falsi», asserendo come «la cosa essenziale è che si intenda, in ogni caso, un'espressione che può essere vera o falsa».

²⁰ J. Jørgensen, *Imperatives and Logic*, "Erkenntnis", 1937 – 8, p. 290: «according to a generally accepted definition of logical inference only sentences which are capable of being true or false can function as premisses or conclusions in an inference».

La stessa questione può essere presa in considerazione nella forma seguente, distinta ma non irrelata:

[Q2] se il pensiero pratico appare funzionare secondo una certa logica e se questa è differente dalla comune accezione che del termine si possiede, come la si può formalizzare?²¹

Le norme non hanno valori di verità, sono enunciati non apofantici o imperativi o direttivi o prescrittivi²². Eppure, la possibilità, anche solo teorica di una logica «diversa» da quella comune, aristotelica e proposizionale, ha intrigato non poco i filosofi²³. Infatti, è teoreticamente interessante disporre di una logica la quale abbia come propri valori qualcosa di differente dai valori di verità²⁴. Ora se questa direzione trova conferma nel più generale andamento della logica moderna, rivolta all'individuazione di valori ulteriori a quelli di vero e di falso²⁵, è ancor più interessante osservare come sia proprio la considerazione dei limiti del linguaggio normativo l'origine della logica deontica, ossia di una certa trattazione formale dello stesso. Ciò vuol dire che la cultura neopositivista applica anche alle enunciazioni normative il trattamento logico – formale del tempo, dopo la svolta fregeana – russelliana col fine deliberato di assicurare duraturo fondamento (filosofico) al linguaggio morale²⁶. Quel che ne viene fuori, però, è a dir poco inaspettato.

²¹ J. Jørgensen, *op. cit.*, "Erkenntnis", 1937 – 8, p. 290: «nevertheless it seems evident that a conclusion in the imperative mood may be drawn from two premises one of which or both of which are in the imperative mood»

²² Cfr. B. Celano, *Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla Legge di Hume*, Giappichelli, Torino, 1994, p. 326: «se le relazioni logiche (...) sono da interpretare in termini di valori di verità, e se imperativi, norme e giudizi di valore sono aleticamente adiafori, è impossibile che sussistano relazioni logiche fra imperativi, norme e giudizi di valore (non si danno cioè, argomenti logicamente validi aventi come premesse o conclusioni affermazioni normativo – valutative)».

²³ C. Perelman, *Logic and Rhetoric*, in E. Agazzi, *Modern Logic. A Survey*, Reidel, Dordrecht, 1980, p. 457: «[if] value judgments are subjective and therefore cannot be substantiated (...) is there a logic of value judgments?». Cfr. M. Panzarella, *Logica deontica, tempo, deduzione*, in G. Primiero – G. Rotolo (eds.), *Mappe concettuali territori cognitivi. I Workshop di Studi filosofici Biblioteca tematica "Potere e Sapere"*, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Palermo, 2004, p. 55: «è possibile applicare i concetti di vero e di falso ad una norma?».

²⁴ G. F. Schueler, *Why "oughts" are not Facts (or What the Tortoise and Achilles Taught Mrs. Ganderhoot and Me about Practical Reason)*, "Mind", 416, 1995, p. 713: «A great deal of the moral philosophy of the last hundred years has been devoted to trying to understand "the relation between 'is' and 'ought'. On the one side, when we are engaged in genuine moral reasoning and debate, we seem to take it for granted that various factual claims support judgments about we ought or ought not to do. We even seem to regard some such judgments as true (and others as false). On the other side, when we reflect on such judgments, it seems difficult indeed to see how either of these things could be straightforwardly the case, in view of the very great difference between factual and evaluative (or normative) judgments». Osserva, invece, problematicamente M. Vorobej, *On the Central Principle of Deontic Logic*, "Philosophy and Phenomenological Research", 1, 1986, p. 142: «the logic of the ought to be is not identical with the logic of the ought to do».

²⁵ Cfr. E. Agazzi, *La logica simbolica*, La Scuola, Brescia, 1990¹⁵ e M. Marsonet, *Introduzione alle logiche polivalenti*, Abete, Roma, 1976.

²⁶ Cfr. F. Barone, *Il Neopositivismo logico*, Edizioni di Filosofia, Torino, 1957, p. 8, sono gli: «studi logici moderni che preparano l'ambiente culturale proprio al sorgere del neopositivismo». Mentre A. Emiliani,

Infatti, non si ottiene semplicemente una *chiarificazione* della polisemia linguistica e delle differenti funzioni del linguaggio, ma una nuova logica la quale tratta le norme secondo valori esterni al regno della verità²⁷. Questa è, in estrema sintesi, la logica deontica: il prodotto di un dibattito neopositivista intorno alla possibilità di fondare razionalmente, ossia di de-metafisicizzare, il linguaggio morale²⁸.

Ancora più strabiliante è notare come a questo intento comune siano seguite definizioni diverse della stessa. Siccome ogni definizione sottintende una data logica deontica, è bene ripercorrerne brevemente quelle più significative.

La logica deontica può essere definita come:

1. logica del comportamento dei *concetti normativi*²⁹;
2. logica della *deontica*³⁰;
3. logica delle *proposizioni normative*³¹;

Introduzione, a: G. H. von Wright, *Norme e azione. Un'analisi logica*, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 9: «con la pubblicazione dell'articolo *Deontic Logic* von Wright dava il suo primo contributo alla logica deontica, vale a dire alla applicazione della logica moderna all'analisi del discorso e dei concetti normativi».

²⁷ Cfr. G. H. von Wright, *Logical Studies*, Routledge and Kegan Paul, London, 1957, p. vii: «philosophically, I find this paper [Deontic Logic] very unsatisfactory. For one thing, because it treats of norms as a kind of proposition which may be true or false. This, I think, is a mistake. Deontic logic gets part of its philosophical significance from the fact that norms and valuations, though removed from the realm of truth, yet are subject to logical law. This shows that logic so to speak, has a wider reach than truth».

²⁸ G. Di Bernardo, *Is – ought question e logica deontica*, in U. Scarpelli (ed.), *La logica e il dover essere*, “Rivista di filosofia”, 1976, p. 169: «la nascita della logica deontica è caratterizzata da un'implicita accettazione della «Grande Divisione». Infatti, il suo fondatore, il logico ed epistemologo finlandese Georg Henrik von Wright, propose, nell'ormai famoso saggio *Deontic Logic*, del 1951, di costruire la logica deontica basandola sulla logica modale, e di analizzare con ciò le relazioni sussistenti fra i concetti deontici di «obbligatorio», «permesso», «vietato», e «indifferente». Il suo orientamento è decisamente «divisionistico», poiché, nello stabilire le suddette relazioni, egli deriva i concetti deontici da concetti deontici». Di contro, sostiene M. Lovatti, *Implicazioni etiche dell'analisi del linguaggio da Wittgenstein ai sistemi di logica deontica*, “Per la filosofia”, 40, 1997, p. 86 che: «i sistemi di logica deontica (i loro assiomi, le regole di inferenza, ecc.) sono *neutri* rispetto alla legge di Hume, cioè “funzionano” e hanno significato sia per chi ritiene che le norme abbiano un valore di verità, sia per chi sostiene la tesi opposta». Interessante è quanto scrive G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. III. Ottocento e novecento*, Laterza, Roma – Bari, 2006, pp. 342 – 3: «per gran parte allo stesso atteggiamento razionalistico a cui deve la sua fortuna la filosofia analitica debbono la propria i rinnovati studi di logica giuridica (...) la logica del diritto, come disciplina autonoma, è stata intesa perciò come logica delle norme, o meglio del linguaggio normativo: le concezioni non normativistiche e quindi non formalistiche del diritto, che in esso vedono qualcosa di più della norma formalmente enunciata – valori etici, condizionamenti storici, economici, politici, ecc.-, pur non essendo certamente illogiche, non danno luogo a una logica giuridica di cui possa formularsi una teoria astratta. Per questo dicevamo che l'odierno fiorire della logica giuridica in quanto logica delle norme, o delle proposizioni descrittive («logica deontica») (...) è parallelo, anche se non sempre e non necessariamente connesso, al fiorire della filosofia analitica». D'altra parte, cfr. C. Penco, *Filosofia del linguaggio*, in F. D'Agostini – N. Vassallo, *Storia della filosofia analitica*, Einaudi, Torino, 2002, p. 77: «La filosofia analitica del linguaggio trova le origini di molti suoi temi nell'opera di Gottlob Frege».

²⁹ Cfr. T. Mazzarese, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, Cedam, Padova, 1989, p. 3; A. Ross, *Direttive e norme*, Comunità, Milano, 1978, p. 209; G. H. von Wright, *Deontic Logic*, “Mind”, 1951, p. 1 e sgg.

³⁰ Cfr. P. Di Lucia, *Deontica in von Wright*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 3; G. H. von Wright, *Introduzione*, a: G. Di Bernardo (ed.), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 37.

4. logica delle *inferenze normative*;
5. «a branch of philosophical logic involving reasoning about norms»³²;
6. «logic of deontic modalities, such as ‘obligatory’, ‘fobidden’ and ‘permitted’»³³;
7. logica degli *enunciati deontici* e delle *loro funzioni di verità*³⁴.

Mentre, una lettura diversa suggerisce queste ulteriori definizioni di *logica deontica*:

8. logica dei *comandi*;
9. logica delle *decisioni*;
10. logica delle *intenzioni*;
11. logica delle *promesse*;
12. logica dei *desideri*³⁵.

Data l'impossibilità di affrontare in questa sede tutte le definizioni esposte³⁶, è possibile notare come un (indecifrabile) elemento in comune le colleghi tra loro. Questo elemento è forse un comune *linguaggio normativo*? Questa è l'ipotesi che ho formulato nel mio lavoro dottorale, la quale, come prima, non può certo trovare spazio in questo scritto.

Vediamo, allora, adesso come le diverse posizioni divisioniste possano avere un elemento in comune e, successivamente, come ad esse si leghi la formulazione del progetto deontico.

Molto schematicamente, a dispetto dell'apparente monoliticità, le principali posizioni del divisionismo sono le seguenti:

- TP) Tesi di Poincaré;
- TH) Tesi di Hume;
- THa) Tesi di Hare

Ciò vuol dire che, almeno gli autori in questione, non dicono la stessa ed unica cosa, ma la comune posizione 'divisionista'³⁷ viene declinata

³¹ Cfr. N. Rescher, *Topics in Philosophical Logic*, Reidel, Dordrecht, 1967, p. 321; A. C. A. Mangiameli, *Diritto e Cyberspazio. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 128.

³² Cfr. L. M. M. Royakkers, *Extending Deontic Logic for the Formalisation of Legal Rules*, Kluwer, Dordrecht, 1998, p. 13.

³³ Cfr. H. Prakken, *Logical Tools for Modelling Legal Arguments. A Study of Defeasible Reasoning in Law*, Kluwer, Dordrecht, 1997, p. 283.

³⁴ Cfr. N. Amato, *Logica simbolica e diritto*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 154.

³⁵ L. Åqvist, *Interpretations of Deontic Logic*, "Mind", 290, 1964, p. 246 e sgg.

³⁶ Ci si è espressi al riguardo in A. PIZZO, *Che cos'è la logica deontica?*, in "L'inattuale", numero giugno 2007, ISSN 1828-6429 (contenuto on - line: http://www.inattuale.net/articoli_pdf/logica_deontica.pdf).

³⁷ È interessante osservare quanto scrive B. Celano, *op. cit.*, p. 43: «La posizione divisionista si articola dunque in due tesi complementari: [1] Affermazioni prescrittive e affermazioni descrittive (asserzioni) sono,

diversamente. Così, si ha che:

(a) la (TP) sostiene che: gli imperativi non possono essere derivati da premesse nessuna delle quali sia imperativa³⁸;

(b) la (TH) sostiene che: i giudizi normativi non sono implicati da premesse nessuna delle quali non sia un giudizio normativo³⁹;

(c) la (THa) sostiene che: nessun indicativo può essere derivato da premesse contenenti imperativi a meno che non possa essere derivato da sole premesse indicative⁴⁰.

Non è possibile approfondire ulteriormente tale questione, il che condurrebbe troppo fuori mano rispetto alla finalità perseguita. Quel che, invece, preme sottolineare è come la questione in oggetto tragga origine proprio dalla tesi seguente: vige l'eterogeneità di *norme* (e, *valutazioni*) e *giudizi di fatto*⁴¹. Ossia quanto può anche essere considerato il problema fondamentale per l'etica contemporanea: *giustificare* le scelte morali in quanto frutto di un giudizio morale⁴².

quanto al loro significato eterogenee. [2] Non è possibile derivare logicamente conclusioni prescrittive da sole premesse assertive».

³⁸ Cfr. H. N. Castañeda, *Ought, Reason, Motivation, and Unity of the Social Science*, in G. Di Bernardo (ed.), *Normative Structures of the Social World*, Rodopi, Amsterdam, 1988, p. 20 e sgg.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ R. M. Hare, *Il linguaggio della morale*, Ubaldini, Roma, 1968, p. 40: «La regola che un imperativo non può figurare nella conclusione di un'inferenza valida, a meno che non vi sia almeno un imperativo nelle premesse, può trovare conferma in considerazioni logiche generali (...) nulla può figurare nella conclusione di un'inferenza deduttiva valida che non sia implicito nella congiunzione delle premesse i forza del loro significato. Di conseguenza, se nella conclusione c'è un imperativo, non solo nelle premesse deve figurare *un qualche* imperativo, ma deve esservi implicito proprio quell'imperativo (...) Il lavoro di Wittgenstein e di altri ha largamente chiarito le ragioni per cui è impossibile fare questo. È stato argomentato, e persuasivamente a nostro avviso, che ogni inferenza deduttiva ha carattere analitico; vale a dire, che la funzione di un'inferenza deduttiva non è di ricavare dalle premesse 'qualcosa di ulteriore' in esse non implicito (...), ma di rendere esplicito ciò che era implicito nella congiunzione delle premesse».

⁴¹ B. Celano, *op. cit.*, p. 43: «La tesi della eterogeneità di norme e giudizi di valore da un lato e giudizi di fatto dall'altro lato si configura come la tesi della eterogeneità di discorso descrittivo e discorso prescrittivo: l'intenzione comunicativa tipica che presiede alla formulazione di un'affermazione di fatto è l'intenzione di *informare* (...); l'intenzione comunicativa tipica che presiede alla formulazione di un'affermazione normativa o valutativa è quella di *guidare* (*dirigere, indirizzare*) l'azione».

⁴² Cfr. U. Scarpelli, *Gli orizzonti della giustificazione*, in L. Gianformaggio – E. Lecaldano (eds.), *Etica e diritto. Le vie della giustificazione razionale*, Laterza, Roma – Bari, 1986, p. 3: «Pressoché tutti i filosofi (...) hanno inteso e intendono con «giustificazione», sia pure in varietà di specificazioni interne, un discorso atto a far risultare mediante ragioni che qualcosa è giusto». Anche a p. 12: «La giustificazione (...) è nel nostro significato, un discorso di natura argomentativi atto a far risultare mediante ragioni che qualcosa nel campo del fare (una decisione, un'azione, una disposizione all'azione, un giudizio di valore, una norma, una regola, ecc.) è giusto in un senso lato, cioè da accettare, da preferire, da scegliere, da perseguire, appunto sulla base di ragioni». Cfr. G. H. von Wright, *Spiegazione e comprensione*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 48: «Il ragionamento pratico riveste enorme importanza per la spiegazione e la comprensione dell'azione». Puntualmente, scrive A. Artosi, *Il paradosso di Chisholm. Un'indagine sulla logica del pensiero normativo*, Clueb, Bologna, 2000, p. 43 e sg.: definiamo «la logica deontica, "concepita in senso lato", come lo "studio logico dell'uso normativo del linguaggio" che ha come oggetto "una varietà di concetti normativi, in particolare quelli di *obbligo* (prescrizione), *proibizione* (divieto), *permesso* e *impegno* [commitment]. Se qualcuno ritiene che questa definizione non includa, accanto all'aspetto dell'uso normativo del linguaggio, anche l'aspetto dell'uso normativo del ragionamento, può seguire Castañeda nel definire la

È d'altra canto indubbio come la logica deontica accetti, magari anche inconsapevolmente, per eredità culturale, in senso neopositivista, di gran parte dei suoi autori, la separazione tra «fatti» e «valori»⁴³. Tuttavia, non è di per sé ciò a dare luogo ai paradossi. La ragione delle presenti difficoltà della logica deontica va ricercata in una tensione tutta particolare che essa vive tra il proprio (inevitabile) «formalismo» e le (nostre) «intuizioni deontiche»⁴⁴. È questo scarto, questo iato, questo «salto» (*gap*), se si vuole, a comportare tali difficoltà di rappresentazione simbolica del pensiero pratico. Ancora una volta, comunque, a questo livello se ne sovrappone un altro: a monte del formalismo deontico è presente una fondazione «antropologica» del pensiero in sé stesso, di quello stesso λόγος di cui tanti filosofi, spesso in competizione tra loro, hanno fornito versioni differenti. E il cui studio, in ultima glossa, costituisce la filosofia. Al termine del presente scritto verrà avanzata un'idea che esplicita questi pensieri i quali, per esigenze di comunicazione, devono al momento restare in ombra.

Resta da dire la cosa seguente: la logica deontica si collega storicamente, e storiograficamente, al dibattito sulla logica degli imperativi. Per intenderci, al quesito formulato per primo, ch'io sappia, da Jørgen Jørgensen nel 1937:

[Q3] «according to a generally accepted definition of logical inference only sentences which are capable of being true or false can function as premisses or conclusions in an inference; nevertheless it seems evident that a conclusion in the imperative mood may be drawn from two premises one of which or both of which are in the imperative mood»⁴⁵

La questione, come visto, è assai delicata: (1) da un lato, abbiamo (a) la logica, tradizionalmente verofunzionale (e ciò garanzia di «razionalità») e (b) le norme, in quanto enunciati non – verofunzionali, privi di qualsivoglia caratterizzazione razionale (ossia, «logica»); e, (2) dall'altro lato, abbiamo (c) la necessità che le norme, in quanto guida della condotta umana, non siano irrazionali (ossia, godano di una «certa» logica) cosa che, di necessità, comporta (d) che la logica abbia una strutturazione differente da quella conosciuta (ossia, natura esclusivamente verofunzionale; oppure, in subordine, che possa accettare valori ulteriori rispetto a quelli di «vero» e di

logica deontica come quella disciplina che “tratta della struttura del nostro ragionamento ordinario su obblighi, doveri, interdizioni, proibizioni, cose giuste e sbagliate, e libertà di agire” e alla quale è, pertanto, affidato il compito di “(i) rivelare e chiarire i criteri di ragionamento valido in tali questioni; [e] (ii) illuminare e darci una comprensione della struttura logica del linguaggio ordinario mediante il quale viviamo le nostre esperienze di obblighi, prescrizioni, cose giuste e sbagliate».

⁴³ Cfr. A. Artosi, *Georg H. von Wright: In Memoriam*, “Ratio Juris”, 1, 2005, p. 122: «Von Wright is often associated with logical positivism and the analytic tradition. His work is said to have been characterised by “painstaking clarification and analysis of concepts”. Undoubtedly, his early philosophical formation, under Eino Kaila, was strongly oriented toward logical positivism».

⁴⁴ Cfr. G. H. von Wright, *On the Logic of Norms and Action*, in R. Hilpinen (ed.), *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, Dordrecht, 1981, p. 7

⁴⁵ Cfr. J. Jørgensen, *op. cit.*, p. 290.

«falso»). Se la logica è quella conosciuta da sempre, ossia quella verofunzionale, non si può non riconoscere che le norme, e con esso l'intero pensiero pratico, sia retaggio dell'arbitrio irrazionalistico. Ma questa considerazione cozza direttamente con l'intuizione comune secondo la quale il pensiero pratico una sua logica l'abbia, che esso funzioni secondo una certa razionalità. E tuttavia per potere il discorso normativo godere di un qualsivoglia trattamento logico, essendo dunque in sé stesso razionale, la logica deve mostrare una natura, ossia un'identità, assai differente da quella comunemente tramandata. Questo è il nocciolo del cd. *dilemma di Jørgensen*⁴⁶, storiograficamente attribuito all'omonimo autore danese, il cui significato è però posteriore, che, guarda caso è stato ripreso sul finire degli anni '90 del secolo scorso col fine deliberato di mettere in questione l'idea di una possibilità della logica deontica⁴⁷. D'altro canto, secondo un certo punto di vista, è certamente vero che «la logica deontica è una fonte insidiosa e inesauribile di paradossi»⁴⁸. Al contrario se si riuscisse a rispondere affermativamente alla difficoltà sollevata da Jørgensen (“sono possibili inferenze con imperative nel ruolo di premesse e conclusione?”) se ne dovrebbe concludere che la logica deontica è possibile⁴⁹. Ma, dato l'effetto fuorviante dell'analogia con la logica degli indicativi, è certo bene precisare come la logica deontica sia possibile con i connettivi proposizionali a patto, però, che siano forniti di un'altra interpretazione, stavolta «normativa»⁵⁰.

⁴⁶ Sul quale purtroppo non è possibile dire altro. Si rinvia, soltanto, a: A. G. Conte, *Alle origini della deontica: Jørgen Jørgensen, Jerzy Szttykgold, Georg Henrik von Wright*, in A. G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995 - 2001*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 641: «La teoria di Jørgen Jørgensen (1894 – 1969) è nata come critica d'una tesi formulata da Jules-Henri Poincaré (1854 – 1912)», relativa per l'appunto alla problematica dei rapporti tra *scienza e morale*, ovvero tra una considerazione relativa a *fatti*, oggettivamente misurabili, e una considerazione relativa a *valori*, non oggettivamente misurabili. Cfr. G. H. von Wright, *Deontic Logic: A Personal View*, “Ratio Juris”, 1, 1999, p. 27: «Mally's work had few, if any, repercussions in the literature. But in the late 1930s and early 1940s there was a certain amount of discussion whether a logic of norms or of imperatives is at all possible in view of the fact that imperatives – and presumably norms too – lack truth-value. In the debate two Danes took a prominent part. One was Jørgen Jørgensen, after whom the name “Jørgensen's Dilemma” was coined. The other was Alf Ross, inventor of the famous paradox. Both the dilemma and the paradox are still active topics of current debate». Cfr. Anche J. Hansen – G. Pigozzi – L. van der Torre, *op. cit.*, p. 3: «While normative concepts are the subject of deontic logic, it is quite difficult how there can be a logic of such concepts at all. Norms like individual imperatives, promises, legal statutes, moral standards etc. are usually not viewed as being true or false (...) being non-descriptive, they cannot meaningfully be termed true or false. Lacking truth values, these expressions cannot – in the usual sense – be premise or conclusion in an inference, be termed consistent or contradictory, or be compounded by truth-functional operators. Hence, though there certainly exists a logical study of normative expressions and concepts, it seems there cannot be a logic of norms: this is Jørgensen's dilemma».

⁴⁷ N. Grana, *Logica deontica paraconsistente*, Liguori, Napoli, 1990, pp. 13 - 4: «(...) la derivazione nel sistema formalizzato deontico di alcuni paradossi dividono gli studiosi. Il dilemma di Jørgensen, che pone in discussione la legittimità stessa della logica deontica, viene riproposto da studiosi che non sono disposti a tollerare i paradossi nella logica deontica e che non credono alla possibilità razionale della stessa».

⁴⁸ A. Artosi, *il paradosso di Chisholm. Un'indagine sulla logica del pensiero normativo*, Clueb, Bologna, 2000, p. 69.

⁴⁹ Cfr. S. Coyle, *The Possibility of Deontic Logic*, “Ratio Juris”, 15, 2002, p. 294 e sgg..

⁵⁰ Cfr. A. Ross, *Direttive e norme*, Comunità, Milano, 1978, p. 213: «è certo esatto che i connettivi logici e le inferenze operanti nel discorso direttivo non possono essere interpretati come funzioni di verità e relazioni

Alla questione [Q3] risponde Ross nel 1941 secondo il quale

«[gli imperativi] possono esser parti costitutive di genuine inferenze logiche. Si tratta però di una semplice «traduzione» d'inferenze logiche concernenti enunciati indicativi sopra quei fatti psicologici che definiscono la «validità» di un imperativo. In questi casi, le inferenze logiche non possiedono le caratteristiche di specifiche inferenze pratiche»⁵¹

Ross sconfessa il correligionario culturale Jørgensen in quanto il progetto di quest'ultimo di fondare una logica degli imperativi su un'applicazione analogica agli imperativi della logica degli indicativi è erroneo poiché basato sulla (falsa) presupposizione (para-)psicologica di un'identità tra le due logiche. Così mentre il filosofo danese riteneva di potere dare luogo a inferenze normative, per il tramite di intermedi enunciati descrittivi, Ross ritiene questa strada nient'altro che una logica degli indicativi che si ritiene erroneamente capace di riprodurre il comportamento (logico) degli enunciati imperativi.

Anche in questo caso nuoce far notare come non sia possibile discutere puntualmente questo intenso, e talvolta vibrante dibattito, e come, piuttosto, si debba volare più basso, tornando alla questione di partenza.

Avere una data definizione di logica deontica consente di ricevere dati effetti dalla presenza del paradosso del Buon Samaritano. Dato che la letteratura al riguardo non è stata certa avara, ripercorriamo velocemente alcune delle sue formulazioni.

La sua forma canonica è la seguente:

[PBS1] $p \supset q / O p \supset O q$ [paradosso del Buon Samaritano⁵²]

In questo caso, si deve registrare il parere secondo il quale: «an even more absurd instance of schema *OG* is exemplified by so-called paradox of the *Good Samaritan*»⁵³. Sartor, in altre parole, considera l'effetto negativo dei paradossi in logica deontica come maggiormente rappresentato dal paradosso in questione. Questa affermazione trae linfa soprattutto dalla constatazione del fatto che l'implausibilità, almeno da un punto di vista di senso comune, della

di verità, se ammettiamo che le direttive sono prive di valori di verità. Poiché essi di fatto funzionano nel discorso direttivo, l'ovvio problema è di vedere se possano essere *interpretati in qualche altro modo*. Se si potesse dimostrare che i connettivi funzionanti nel discorso direttivo sono definibili per mezzo delle tavole di valori analoghe a quelle che si conoscono nella logica ordinaria, con la sola differenza che i due indefinibili fossero interpretati non come riferentisi alla verità o falsità, ma a un'altra coppia di valori, allora sarebbe irragionevole non considerare logiche le relazioni definite in questo modo. In tal caso la logica deontica si troverebbe allo stesso livello del tradizionale calcolo proposizionale – una nuova interpretazione dello stesso sistema formale, con lo stesso status del precedente». Cfr. S. Coyle, *The Meanings of the Logical Constants in Deontic Logic*, "Ratio Juris", 1, 1999, p. 40 e sgg.

⁵¹ A. Ross, *Imperativi..cit.*

⁵² Cfr. A. Al – Hibri Cox, *Deontic Logic. A Comprehensive Appraisal and a New Proposal*, University Press of America, Washington, 1978, pp. 17 – 8. Cfr. T. Mazzarese, *cit.*, p. 446.

⁵³ G. Sartor, *Legal Reasoning. A Cognitive Approach to the Law*, Springer, Dordrecht, 2005, p. 476.

conclusione deontica ottenuta è ancora più forte. E ciò non soltanto sotto una considerazione semantica dell'inferenza deontica, ma anche sotto la considerazione formale della stessa.

Il paradosso del Buon Samaritano coinvolge una versione modificata del principio [P]⁵⁴.

Una prima formulazione, la quale mette in relazione il presente caso con i paradossi dell'*obbligo derivato* e di *Ross* (dei quali, ahinoi, non è possibile discutere), potrebbe essere la seguente:

$$[\text{PBS2}] O\sim p \supset O\sim(p \wedge q)$$

Il significato della formulazione [PBS2] è presto detto: «se è obbligatorio non (cioè: vietato) fare una certa cosa, allora è vietato fare questa e qualsiasi altra cosa»⁵⁵.

Tuttavia, per meglio comprendere il significato di questo paradosso, è opportuno attribuirgli un'interpretazione.

Si abbiano le seguenti due premesse:

1. se il Buon Samaritano aiuta Giorgio che è stato derubato, allora Giorgio è stato derubato;
2. è vietato che Giorgio venga derubato.

Stiano A per “il Buon Samaritano aiuta Giorgio” e B per “Giorgio è stato derubato”. Pertanto, si avrà:

$$\begin{aligned} (1^1) & (A \wedge B) \rightarrow B \\ (2^1) & FB \quad [\text{leggi: vietato: } B] \\ \therefore (3^1) & F (A \wedge B) \quad (\text{da } (1) - (2) \text{ e FR}) \quad [\text{leggi: vietato che: il Buon Samaritano aiuti Giorgio che è stato derubato}]. \end{aligned}$$

⁵⁴ Al – Hibri Cox, *cit.*, pp. 17 – 18, nei termini seguenti: «whatever implies what is forbidden is itself forbidden». Pertanto, [DR1] viene modificato in [FR]:

$$\vdash A \rightarrow B$$

$$\vdash FB \rightarrow FA.$$

Per F. Feldman, *A Simplex Solution to the Paradoxes of Deontic Logic*, “Philosophical Perspective. Action Theory and Philosophy of Mind”, 4, 1990, p. 315 i paradossi della classe del Samaritano hanno origine a partire dal principio: $[(Op) \wedge (p \supset q)] \supset Oq$, «if a state of affair is obligatory, then everything it entails is also obligatory». Per R. Poli, *La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica (II)*, “Verifiche”, 4, 1982, p. 460: «un fondamentale principio della logica deontica è: (P) Se un atto A implica un atto B, allora: (1) L'obbligatorietà di A implica l'obbligatorietà di B; (2) La proibizione di B implica la proibizione di A. se, in sintonia con un'opinione diffusa, intendiamo «atto A» come «affermazione o stato di cose tale che qualche agente esegue A», il principio (P) si trasforma in: (P') Se una persona a esegue l'atto A implica che una persona b esegue l'atto B, allora: (1) che la persona a è obbligata a fare A implica che la persona b è obbligata a fare B; (2) che la persona b ha la proibizione di fare B implica che la persona a ha la proibizione di fare A. (P') però non è equivalente a (P). Esso conduce anzi ad autocontraddizioni».

⁵⁵ A. Artosi, *op. cit.*, p. 72.

Ovviamente, l'enunciato (3¹) è assurdo. Infatti, la formulazione [PBS2] mette in difficoltà

il Buon Samaritano dal momento che se è vietato aggredire e derubare i viandanti, allora è vietato aggredirli e derubarli e *anche* soccorrerli quando vengano aggrediti e derubati. Così, andando in soccorso della vittima di una aggressione, il Buon Samaritano compie paradossalmente un'azione proibita. Di qui il nome di Paradosso del Buon Samaritano⁵⁶

L'aspetto paradossale di [PBS2] è conseguenza parziale del *limite interpretativo*⁵⁷ proprio della logica proposizionale, sulla quale si fonda la *Logica Deontica Standard*.

Più chiara, seppur leggermente diversa, appare la presentazione che ne offre Sartor:

S1. *Obl (Helps AND Injured)* (è obbligatorio che il Buon Samaritano aiuti Giorgio che è stato offeso);

S2. \vdash IF *HELPS AND INJURED* THEN^m *INJURED* (se il Buon Samaritano aiuta Giorgio che è stato derubato, allora Giorgio è stato derubato);

S3. *Obl Injured* (è obbligatorio che Giorgio sia derubato⁵⁸).

Concludendo, cioè, «if we believe that it is obligatory that Tom acts as a Good Samaritan (that helps Mary who is injured), we must conclude, according to standard deontic logic, that it is also obligatory that Mary is injured»⁵⁹.

Un altro esempio può essere quello che segue:

oggi Arturo benda Roberto, che si è tagliato mentre si faceva la barba;
Roberto è colui che è stato derubato da Beniamino⁶⁰

Sulla base del principio di sostituzione degli identici:

Oggi Arturo benda l'uomo derubato da Beniamino, il che implica
Beniamino ha derubato qualcuno⁶¹

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ La questione interpretativa in logica deontica rimanda al problema del rapporto tra *forma logica* e *semantica*. Al riguardo cfr. G. Di Bernardo (ed.), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna, 1977 e D. Makinson, *On a Fundamental Problem of Deontic Logic*, in P. McNamarrà – H. Prakken (eds.), *Norms, Logics and Information Systems. New Studies in Deontic Logic and Computer Science*, IOS, Amsterdam, 1999, p. 29 e sgg.

⁵⁸ Cfr. G. Sartor, *op. cit.*, p. 476.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ R. Poli, *op. cit.*, p. 460 e sgg.

⁶¹ *Ibidem*.

Supponiamo che Arturo sia obbligato a bendare Roberto perché è il suo infermiere o per qualunque altro motivo. Allora, sulla base di (P'), Beniamino avrà lo stesso tipo di obbligo di Arturo di derubare qualcuno. Più probabilmente, invece, così come Arturo ha l'obbligo di fare quelle determinate cose, così Beniamino avrà l'obbligo di non compiere determinate azioni.

In realtà, come un lettore attento può subito notare, la presentazione di Sartor si applica a quello che è stato chiamato *paradosso di Åqvist* (del quale, come accaduto in precedenza, ahinoi, non è possibile discutere in questa sede), che è una versione "particolare" del paradosso del Buon Samaritano.

Quest'ultimo può, invece, essere rappresentato ancora nella maniera che segue.

Stiano "p" per l'enunciato "Il Samaritano aiuta Giorgio che è stato derubato" e "q" per l'enunciato "Giorgio è stato derubato". Una maniera, si può dire "normale", d'intendere la relazione tra p e q è considerarla nei termini di un'implicazione: se il Samaritano aiuta Giorgio, allora Giorgio è stato derubato. D'altra parte, appare ovvio che Giorgio necessiti di aiuto se è stato derubato e se il Samaritano lo aiuta vuol dire che Giorgio è in difficoltà. Così si può avere la formula: $p \supseteq q$.

Tuttavia, sulla base della combinazione di modali aletici e modali deontici, compiuta da Anderson, in forza della quale vale il teorema (S3) $(p \supseteq q) \supseteq O(p \supseteq q)$, e in virtù del teorema della logica deontica standard (O3) $O(A \supset B) \supseteq (OA \supset OB)$, si ottiene la formula $Op \supseteq Oq$, «the obligation the Samaritan has to help Jones strictly implies that there is an obligation that Jones has been robbed»⁶².

Equivocando il presente paradosso con quello di Åqvist, possiamo utilizzare l'esposizione proposta da Clark:

- 1) se Corrado commette un omicidio dovrebbe commetterlo con delicatezza;
- 2) Corrado sta commettendo un omicidio;
- 3) (dunque) Corrado dovrebbe commettere un omicidio con delicatezza⁶³

Il ragionamento appare possedere una coerenza tale da mettere in dubbio qualsiasi obiezione sulla sua capacità di porre in sfida la buona ragione logica e, forse, anche le regole del retto pensare. Infatti, la conclusione (3), quantunque indesiderabile e sorprendente come conclusione di un'inferenza, è corretta dato che lo schema prefigurato è quello dell'implicazione materiale

⁶² Cfr. R. McArthur, *Anderson's Deontic Logic and Relevant Implication*, "Notre Dame Journal of Formal Logic", 2, 1981, p. 147.

⁶³ M. Clark, *I paradossi dalla A alla Z*, Cortina, Milano, 2004, p. 13 e sgg.

secondo la quale (3) deriva da (1) via (2)⁶⁴. Detto altrimenti, posto (1) è lecito derivare (3) se si verifica (2). Ma la conclusione (3) è ovviamente paradossale: a Corrado non è lecito uccidere nessuno, tantomeno se lo facesse “dolcemente”, nemmeno se fosse un “gentle murder” (un *Assassino Riguardoso*)⁶⁵.

Nella presentazione di Feldman:

- (a) $O\sim(\text{Smith murders Jones})$;
- (b) $\text{Smith murders Jones} \supset O(\text{Smith murders Jones gently})$;
- (c) $\text{Smith murders Jones}$;
- (d) $O(\text{Smith murders Jones gently})$;
- (e) $O(\text{Smith murders Jones})$ ⁶⁶.

Dove, (e) contraddice (a): se Smith deve non uccidere Jones, non si dovrebbe derivare l’obbligo contrario, che Smith deve uccidere Jones. In questo caso, infatti, è l’inserimento della clausola ‘gently’ a consentire di derivare (e) da (a), producendo, per l’appunto, il paradosso in questione.

Anche in questa formulazione è possibile osservare l’azione della medesima fonte del paradosso della precedente formulazione. Infatti, è assente nelle possibilità espressive della logica deontica il *condizionale*⁶⁷. Così, il primo enunciato esprime un caso basato sul nesso di causalità (se...allora) che non è formalizzabile in maniera adeguata nel simbolismo deontico. Ciò comporta, dunque, che sia possibile derivare da questo enunciati deontici contraddittori.

Ma in questo caso si ha a che fare più che con un paradosso deontico con un classicissimo paradosso dell’implicazione [*entailment*], dato che già durante il Medioevo erano conosciuti tali esempi del ragionamento logico (p.e. la tesi secondo la quale “ex falso quodlibet sequitur” oppure “Dio esiste. Quindi, questa argomentazione non è valida”⁶⁸ [*Pseudo – Scoto*]).

⁶⁴ Semplicemente, M. Clark, *op. cit.*, p. 34: «un’asserzione p implica materialmente un’asserzione q , quando non si dà il caso che p e non q ».

⁶⁵ In effetti, quella che si sta discutendo in questa sede è una versione aggiornata, e riformulata, del *paradosso del Buon Samaritano*, a sua volta una particolare versione del *paradosso di Åqvist*. È il così detto paradosso dell’*assassino delicato* [*gentle murder*], formulato da J. W. Forrester, *Gentle Murder and the Adverbial Samaritan*, “The Journal of Philosophy”, 4, 1984, pp. 193 - 7. Interessante risulta anche la “soluzione” proposta da: W. Sinnott – Armstrong, *A Solution to Forrester’s Paradox of Gentle Murder*, “The Journal of Philosophy”, 3, 1985, pp. 162 – 8. Cfr. A. Artosi, *op. cit.*, p. 144 e sgg.

⁶⁶ Cfr. F. Feldman, *A Simpler Solution to the Paradoxes of Deontic Logic*, “Philosophical Perspective”, 4, 1990, pp. 317 – 8.

⁶⁷ Non così in quella *standard* che da sempre ha cercato, pur con risultati non del tutto soddisfacenti, di formalizzare il comportamento di obblighi condizionali. Forse, il primo tentativo, degno di nota, in tale direzione è stato compiuto da B. Hansson, *op. cit.* Al riguardo, cfr. C. E. Alchourròn, *I fondamenti filosofici della logica deontica e le sue applicazioni pratiche in contesti computazionali*, in A. A. Martino (ed.), *Logica, informatica, diritto*, Seu, Pisa, 1996, p. 97.

⁶⁸ M. Clark, *op. cit.*, p. 241.

Attribuendo allo schema (5) – (7) un significato assiologico (deontico) ecco che appare forte il paradosso:

- (1') Corrado non può uccidere nessuno;
- (2') se Corrado uccide qualcuno, deve farlo con delicatezza;
- (3') Corrado uccide qualcuno;
- (4') Corrado *deve* uccidere qualcuno con delicatezza.

Riformulate le linee (1') – (4') in termini deontici, è possibile dire che:

- (D1) è vietato che: Corrado uccida qualcuno;
- (D2) Se Corrado uccide qualcuno, è obbligatorio che: Corrado uccida delicatamente;
- (D3) Corrado uccide qualcuno;
- (D4) è obbligatorio che: Corrado uccida qualcuno con delicatezza.

Il paradosso, ovviamente, è dato dal derivare (D4) da (D1) laddove, al contrario, (D4) è contrario a (D1).

Ma anche la formulazione espressa dalle linee (D1) – (D4) non appare completamente soddisfacente, ragion per cui se ne allarga la considerazione.

Stiano 'A' per la proposizione "Corrado uccide qualcuno" e 'B' per "Corrado uccide con delicatezza". Applicando a questi nomi di enunciati (variabili proposizionali) i comuni operatori deontici, le linee (D1) – (D4) possono venir riscritte nella maniera seguente:

- (RD1) VA [leggi: *è vietato che: Corrado uccida qualcuno*];
- (RD2) $A \supset B$ [leggi: *se (Corrado uccide qualcuno), allora (Corrado uccide con delicatezza)*];
- (RD3) A [leggi: *Corrado uccide qualcuno*];
- (RD4) OB [leggi: *è obbligatorio che: Corrado uccida (qualcuno) con delicatezza*].

Come già detto, e come si ritiene sostanzialmente evidente, la conclusione del ragionamento, espressa dalla linea (RD4), è paradossale in quanto fa derivare *contra opinionem* dal divieto che Corrado possa uccidere qualcuno l'obbligo che Corrado uccida qualcuno (anche se in maniera delicata).

In realtà, la paradossalità delle linee (RD1) – (RD4), esattamente come quelle in origine (5) – (7), hanno un difetto:

il principio generale secondo cui, quando dovrete fare A, dovrete fare qualsiasi cosa implicata [*entailed*] da A, è molto discutibile. "Dovreste confessare i vostri peccati" implica che voi abbiate peccato, ma non che dovrete averlo fatto⁶⁹

⁶⁹ M. Clark, *I paradossi dalla A alla Z*, Cortina, Milano, 2004, p. 14.

Seguendo questa osservazione, si può dire che, sussistendo il divieto espresso alla riga (RD1), il fatto che Corrado possa uccidere qualcuno comunque (RD3) non vuol dire che egli abbia dovuto uccidere quel qualcuno (né tantomeno con delicatezza) (RD4). Quindi, la conclusione (RD4), a ben vedere, non deriva da (RD1), facendo venir meno l'impressione che si accompagna ai paradossi. Al contrario, la percezione che si abbia a che fare con un paradosso deriva dall'errato utilizzo di un registro deontico insieme al nesso dell'implicazione materiale che, già di per sé, non è esente da parecchie difficoltà.

Tuttavia, la cosa importante è senza dubbio che in questo caso, come, forse, in tutti gli altri, è più evidente l'applicazione dello schema derivativo ad usi originariamente non contemplati da von Wright, e, forse, anche ben oltre il progetto deontico di origine.

Infatti, in qualche modo, anche se la versione qui presentata attenua parecchio questo fatto, che sarà discusso puntualmente in seguito, questo paradosso ha origine nel momento in cui si connettono enunciati deontici in modo condizionale (secondo nessi del tipo "se...allora"), laddove al contrario von Wright intese le originarie enunciazioni deontiche come *imperative*. Ma ciò, forse, non vale a spiegare in maniera adeguata la fonte del problema. Bisogna aggiungere che l'inserimento di un nesso condizionale è collegato anche all'introduzione nel calcolo deontico *standard* di enunciati deontici *relativi* (p.e. 'Pp \supset Oq', "se puoi diventare ricco, allora devi pagare le tasse") mentre quelli formulati da von Wright erano *assoluti* (p.e. 'Op', "è obbligatorio pagare le tasse"). In realtà, è l'uso improprio fatto della logica deontica, in senso condizionale e relativo delle sue enunciazioni, a determinare derivazioni mal – formate, incoerenti col resto del sistema.

Prima di passare oltre, però, conviene valutare un'altra possibilità circa questo paradosso. Come detto, la paradossalità consiste nell'opposizione tra le linee (RD1) e (RD4). Cioè, se è vietato che Corrado uccida qualcuno non è possibile che egli sia obbligato a farlo (perlomeno) dolcemente. Il problema, in altre parole, è il seguente: è (deonticamente) più forte il divieto o l'obbligo? Non esiste una risposta semplice, come forse neppure una risposta corretta. Al massimo, è possibile disporre di possibili spunti, a seconda della particolare ottica che viene adottata. Così, se si assume che il concetto di obbligo sia primitivo, e che, quindi, quello di divieto dipenda da esso (' $\forall p =_{DF} O \sim p$ '), è possibile riformulare le linee in oggetto nella maniera che segue:

(RD1) $O \sim A$ [leggi: è obbligatorio che: Corrado non uccida];

(RD2) $A \supset B$ [leggi: se (Corrado uccide), allora (Corrado uccide con delicatezza)];

(RD3) A [leggi: Corrado uccide];

(RD4) OB [leggi: è obbligatorio che: Corrado uccida con delicatezza].

Come si vede, il paradosso non è dileguato. Infatti, il contrasto tra la prima premessa (RD1) e la conclusione (RD4) permane. Solo che si può osservare come il senso del paradosso venga enfatizzato dall'introduzione della clausola ('delicatezza'), come a dire che: se Corrado non può uccidere nessuno, qualora lo facesse dovrebbe farlo (*almeno*) con gentilezza. Quindi, la linea (RD1) esprime un divieto assoluto (Corrado, o chi per lui, non può mai uccidere nessuno) mentre la linea (RD4) è il risultato della derivazione da (RD1) per il tramite della *condizione* della linea (RD2) e l'inserimento del caso singolo (RD3). Cioè, cosa accade nel caso in cui nonostante il divieto Corrado uccida qualcuno? In quel caso, avendo posto che in tal caso (*se...*) Corrado almeno uccida con gentilezza [*gently*], segue che (... *allora*) Corrado debba uccidere delicatamente. Il risultato sorprendente pertanto permane.

In termini simbolici, come effettivamente coglie Gazzolo, lo schema d'inferenza utilizzato è quello (classicissimo e, forse, anche, tra i più facili della logica) del *Modus Ponendo Ponens*:

- (1) Se A, allora B [in simboli: $A \supset B$];
- (2) Ma A [in simboli: A (da (1) per eliminazione del conseguente)];
- (3) Dunque, B [in simboli: B (da (1) e (2))]

Cosa ci dice il paradosso? Mica che tutto nasce da un'erronea applicazione della Legge di Hume. Almeno non direttamente. E anche quando non sarebbe questo l'elemento più importante. Il paradosso del Buon Samaritano, come, forse, qualsiasi altro paradosso, in quanto sfida (e in questo anche pungolo) all'intelligenza⁷⁰, ci rivela quale sia la difficoltà principale della logica deontica: il significato da attribuire al linguaggio proposizionale utilizzato per formalizzare il pensiero pratico. Infatti, quel che salta agli occhi è il fatto che la natura condizionale dell'implicazione logica, qui utilizzata come schema del *Modus Ponendo Ponens*, che funziona senza problemi in logica enunciativa, è fomite di difficoltà notevoli una volta trasposta in logica degli enunciati normativi. Per quale motivo? Certamente *non* perché il connettivo dell'implicazione perda di efficacia all'interno del dominio deontico. Certamente perché a far problema è proprio l'interpretazione normativa da dare al connettivo. Il paradosso del Buon Samaritano ha origine dall'interpretazione che si dà allo schema inferenziale veicolato dal connettivo dell'implicazione: dal momento che posta la condizione (1) se si verifica A segue B e dato che (2) effettivamente si verifica la condizione A, (3) segue infallibilmente B. è qui perfettamente operante quello scarto o tensione che il filosofo finlandese coglieva tra il *formalismo* della logica (per

⁷⁰ G. H. von Wright, *Philosophical Logic*, Basil Blackwell, Oxford, 1983, p. 25: «the antinomies of logic have puzzled people ever since they were discovered – and will probably continue to puzzle us for ever. We should, I think, not regard them as much as problems awaiting a solution, but rather as providing a perpetual raw – material for thinking. They are important, because thinking about them challenges the ultimate questions of all logic – and therefore of all thinking».

l'appunto, la funzione connettiva dell'implicazione) e le nostre *intuizioni deontiche* (com'è possibile che un ragionamento logicamente corretto abbia conseguenze morali inaccettabili?).

Per Gazzolo la soluzione è insieme semplice e definitiva: «La soluzione del problema è abbastanza lineare, a mio avviso: si tratta soltanto di non dimenticarsi mai della legge di Hume». Personalmente, mi sembra che la questione cruciale non sia tanto questa quanto piuttosto quella di spiegare come mai non si possa logicamente catturare in maniera adeguata il significato normativo. Infatti, a meravigliare, non nel senso aristotelico, sebbene, è indubbio, ciò abbia anche un discreto fascino sulle nostre teste, è il constatare che un nesso d'implicazione, ineludibile in logica degli enunciati, abbia effetti stranianti in logica degli enunciati imperativi, conducendo al dover considerare come vietati tutti quei comportamenti implicati da un comportamento inizialmente considerato come vietato. Ontologicamente, sorge una grossa difficoltà: è il regno dell'essere distinto da un (ipotetico) regno del dover essere? O, piuttosto, entrambi sono facce della stessa medaglia? Poli particolari di un'unica realtà? Altrimenti, si dovrebbe riconoscere che accanto ad un pensiero conoscitivo, fondato su indubitabili regole per il retto pensare, o per il giusto discernimento, o per i ragionamenti veritieri, vi sia un altro pensiero, stavolta pratico, il quale non intrattiene alcun rapporto significativo con l'altro. Nessuno, credo, potrebbe sostenere qualcosa del genere, almeno non seriamente. D'altra parte, chiunque riconosce che esiste una co – appartenenza dei principi dell'essere e dei principi del dover – essere⁷¹, ritiene valgono quegli stessi principi che la tradizione platonico – aristotelica ha tramandato da sempre: (1) il principio d'identità ($A \text{ è } A$); (2) il principio di non contraddizione ($A \text{ è non } - B$); e, (3) il principio del terzo escluso ($o \text{ è } A \text{ o è } B$, non: né A né B). Questi sono i principi di base del *pensiero umano*, sia che esso venga considerato (solo) teoretico (o, conoscitivo), sia che venga considerato (solo) pratico. Il pensiero è pensiero.

Ora, simbolicamente si esprimono i suddetti principi nella maniera seguente:

- (a) la legge (1) con $P \rightarrow P$ (cioè, *ogni enunciato implica se stesso*⁷²);
- (b) la legge (2) con $\sim(P \wedge \sim P)$ (cioè, *non si dà il caso che valgano l'enunciato stesso e la sua negazione*⁷³);
- (c) la legge (3) con $P \vee \sim P$ (cioè, *per qualsiasi enunciato valgono o l'enunciato stesso o la sua negazione*⁷⁴).

⁷¹ Cfr. A. Incampo, *Identità non contraddizione. Sul fondamento della validità deontica*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 26: «giungiamo ad affermare, almeno per questo aspetto, la coappartenenza reciproca della scienza dell'essere e di quella del dover essere».

⁷² F. Berto, *Logica. Da zero a Gödel*, Laterza, Roma – Bari, 2007, p. 52.

⁷³ *Ivi*, p. 53.

⁷⁴ *Ibidem*.

Ad un livello formale di livello superiore, gli stessi vengono indicati, rispettivamente, nella maniera seguente:

- (i) $p \rightarrow p$;
- (ii) $\neg(p \wedge \neg p)$;
- (iii) $\neg p \vee p$ ⁷⁵

Adoperando simboli metalogici, rispettivamente, le leggi logiche in oggetto possono essere rappresentate nel modo seguente:

- (1) $\alpha \rightarrow \alpha$ ⁷⁶;
- (2) $\sim(\alpha \wedge \sim\alpha)$;
- (3) $\alpha \vee \sim\alpha$.

Allora, ecco che i paradossi sembrano violare proprio tali principi, ossia la consistenza fondata da tali principi. Ma causa di ciò è non un loro indicare una fallacia costitutiva della logica deontica, quanto piuttosto esprimere un limite antropologico umano nel quantificare i fenomeni normativi.

Il lungo dibattito sui paradossi deontici non può certo trovare in questa sede luogo di ulteriore discussione e/o approfondimento. Tuttavia, emerge l'idea secondo la quale in realtà la difficoltà sia dovuta alla tendenza che abbiamo a considerare la logica deontica quale produttrice di *obblighi reali*. Infatti, se così fosse, massimo sarebbe il disagio provocato dal prescrivere condotte paradossali (che, nell'ultimo von Wright, vengono considerate sinonimi di «irrazionali») per agenti umani.

Invece, essa dovrebbe essere considerata una *metaetica*, ossia una considerazione di livello formale sulle condizioni di razionalità della legislazione umana. In questo modo, infatti, essa non produrrebbe più obblighi reali (e, sovente, paradossali), ma obblighi ideali (la cui, talvolta, conseguenza paradossale non avrebbe esiti drammatici). D'altro canto, in quest'ultimo caso è corretto parlare della *logica deontica* come di una *logica del linguaggio normativo*.


Mentre è al limite semiotico nell'interpretare in termini normativi le varie situazioni che vanno attribuite le responsabilità di produrre incoerenze.

Limite che può essere solo intuito da una breve considerazione del cd. triangolo semiotico⁷⁷ nel quale viene inscritto il rapporto tripartito tra *pensiero, realtà ed azione*:


⁷⁵ Questa è la presentazione offerta da Bellissima – Pagli, *La verità trasmessa*, 1993, p. 85.

⁷⁶ Presente anche in: M. L. Dalla Chiara Scabini, *Logica*, ISEDI, Milano, 1974, pp. 118 – 9.

⁷⁷ Cfr. L. Borzacchini, *Il computer di Platone. Alle origini del pensiero logico e matematico*, Edizioni Dedalo, Bari, 2005, p. 14.



Cui si può far seguire il triangolo semiotico sull'interpretazione normativa da attribuire alla realtà (e a come, di conseguenza, sia bene agire):



Lasciamo a chi legge il compito di spendere, se vuole, qualche parola su queste costruzioni. Per quanto ci riguarda fermiamo qui il passo, non perché si sia detto tutto, ma perché il tempo è tiranno e altre occupazioni ci reclamano. E, forse, anche perché si ritiene che possa essere un'utile spinta alla riflessione per approfondire, se lo si ritiene necessario, la questione. In quest'ottica, è un buon punto di partenza l'indice analitico che segue.

Indice analitico

- Agazzi; 5
Al – Hibri Cox; 11; 12
Alchourròn; 4; 15
Amato; 7
Anderson; 14
Antinomie; 2
Åqvist; 7; 14
Aristotele; 1; 4
Artosi; 8; 9; 10; 12; 15
asserzioni; 3; 7
assiomi; 6
B. Hansson; 2; 15
Barone; 5
Berto; 19
Bobbio; 4
Borzacchini; 20
Bulygin; 4
Capozzi; 2
Carcatera; 4
Castañeda; 8
Celano; 5; 7; 8
Chisholm; 8; 10
Clark; 14; 15; 16
Comanducci; 3; 4
concetti deontici; 6
concetti normativi; 5; 8
congiunzione; 8
Conte; 1; 2; 10
Coyle; 10; 11
Cremaschi; 3
D'Agostini; 6
Dalla Chiara Scabini; 4; 20
definire; 8
Deontic Logic; 1; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 11; 12;
13; 14; 15
deontica; 2; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 19
Di Bernardo; 2; 6; 8; 13
Di Lucia; 6
dilemma di Jørgensen; 10
diritto; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 15
discorso direttivo; 10
discorso prescrittivo; 8
Dworkin; 4
Emiliani; 5
etica; 3; 8
Etica; 3; 4; 8
Fassò; 6
Feldman; 12; 15
fenomeni normativi; 20
formalizzare; 15
Forrester; 15
Frege; 4
Gazzolo; 1; 18
Gentle Muder; 15
Gianformaggio; 3; 8
Grana; 10
Grande divisione; 4
Grande Divisione; 6
Guastini; 3; 4
Hansen; 10
Hare; 3; 8
Hart; 4
Hilpinen; 3; 9
Hume; 6
implicazione; 14; 15; 17
Incampo; 19
inferenze; 10; 11
Jones; 14; 15
Jørgensen; 3; 4; 5; 9; 10; 11
Kaila; 9
Kelsen; 3; 4
Lecaldano; 3; 8
Lee; 2
legge di Hume; 18
Legge di Hume; 2; 5; 18
leggi della logica; 3
Lemmon; 1
linguaggio morale; 5
linguaggio normativo; 1; 6; 10
logica; 2
logica deontica; 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 20
logica formale; 3
logica modale; 6
logica proposizionale; 13
Lovatti; 6
Makinson; 13
Mally; 10
Marsonet; 5
Martino; 15
Mazzarese; 2; 6; 11
McNamarra; 13
Meyer; 2
Modus Ponendo Ponens; 18
negazione; 19
norme; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10
Nowell – Smith; 1
obblighi ideali; 20

obblighi reali; 20
 Odifreddi; 4
 Oppenheim; 4
ought to be; 2; 4; 5
ought to do; 5
 Panzarella; 5
paradossi; 2; 10; 12; 14; 16; 17
 paradosso del Buon Samaritano; 1; 11;
 12; 14; 15; 18
 paradosso di Åqvist; 14; 15
 Penco; 6
 pensiero logico; 20
 pensiero pratico; 2
 pensiero umano; 1; 19
 Perelman; 5
 Pigozzi; 10
 Pizzo; 1; 7
 Platone; 20
 Poincaré; 10
 Poli; 12; 13
 Prakken; 2; 7; 13
 prescrizioni; 3; 8
 principi del dover – essere; 19
 principi dell'essere; 19
 principio d'identità; 19
 principio del terzo escluso; 19
 principio di non contraddizione; 19
 Prior; 4
 R. McArthur; 14
 ragionamento; 2; 3; 8; 14; 16
 Raz; 4
 razionale; 2
 razionalità; 1; 9; 20
 Rescher; 2; 3; 6
 Ross; 2; 3; 4; 6; 10; 11; 12
 Rossi; 2
 Royakkers; 2; 7
 Ryu; 2
 S. O. Hansson; 1
 Sartor; 11; 13; 14
 Scarpelli; 4; 6; 8
 Schueler; 5
Sein; 3
 Sinnott – Armstrong; 15
 Sluga; 2
Sollen; 3
 Szytykgold; 10
 Tesi di Hare; 7
 Tesi di Hume; 7
 Tesi di Poincaré; 7
 Tranøy; 1
 triangolo semiotico; 20; 21
 Usberti; 1
 valore di verità; 6
 van deer Torre; 10
 variabili proposizionali; 16
 Vassallo; 6
 verità; 3; 5; 10
 Viano; 2
von Wright; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 17; 18;
 20
 Vorobjev; 5
 Weinberg; 4
 Wieringa; 2
 Wittgenstein; 6; 8
 Ziembra; 2
 Ziemiński; 2